

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) GIGLIOTTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) COCCIOLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MIOLA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) VERDICCHIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FULVIO GIGLIOTTI

Seduta del 10/02/2026

FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso del 4.9.2025, preceduto da tempestivo e regolare reclamo riscontrato negativamente dall'intermediario convenuto, la ricorrente, contraente di due mutui erogati dall'intermediario convenuto, ha lamentato l'illegittimità di talune segnalazioni negative nei SIC a proprio carico, asserendo non esserle mai stati recapitati i preavvisi di segnalazione previsti dall'art. 4 comma 7 del codice di Deontologia e riferendo di voler ripianare la propria esposizione debitoria.

Ha quindi chiesto la cancellazione delle segnalazioni.

2. Ha resistito l'intermediario, chiedendo il rigetto del ricorso e rappresentando che, in relazione ai finanziamenti erogati, già in sede di riscontro al reclamo aveva trasmesso alla ricorrente sia le comunicazioni di messa in mora e contestuale preavviso di segnalazione a sofferenza, sia le ricevute attestanti la regolare consegna.

3. In sede di repliche, parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Parte resistente, controreplicando, ha ribadito le proprie posizioni, comunque riferendo che, *pro bono pacis*, e senza riconoscimento di responsabilità, ha provveduto alla cancellazione delle segnalazioni (riferite alle rate in mora), dandone evidenza; e provvedendo, altresì, a comunicare alla ricorrente (richiedendone l'IBAN) la disponibilità a farsi carico dell'importo di 20,00 euro corrisposto dalla stessa all'atto della

proposizione del ricorso.

Tanto permesso, ha anche evidenziato che è rimasto legittimamente segnalato il solo stato di “sofferenza”, chiedendo, pertanto, di dichiarare, con riferimento alla cancellazione delle segnalazioni delle rate di ritardo, l'intervenuta cessazione della materia del contendere.

4. Ritiene il Collegio, per le ragioni di seguito illustrate, che debba essere dichiarata cessata la materia del contendere.

5. Invero, per quanto documentato in atti, deve considerarsi che:

- la ricorrente non contesta gli inadempimenti, anzi rappresentando di essere consapevole della sua morosità e di voler ripianare il debito;

- risulta provato il recapito dei preavvisi (all'indirizzo pec di cui la ricorrente è titolare), in data 30 giugno 2023: pertanto, successivamente alle prime segnalazioni effettuate (ottobre e novembre 2022), sostanzialmente in occasione dell'appostazione a sofferenza dei rapporti, avvenuta al 31 luglio 2023);

- “la comunicazione contenente il preavviso di segnalazione nei SIC, pervenuta successivamente alla data della prima segnalazione di un ritardo di pagamento, rende legittime le segnalazioni effettuate dopo la ricezione della comunicazione da parte dell'interessato, attesa la funzione del preavviso. Resta ferma l'illegittimità delle segnalazioni precedenti al preavviso, che vanno quindi cancellate” (Coll. coord. ABF, n. 4632/2023);

- nulla ha allegato l'intermediario circa le segnalazioni precedenti, come risultanti dalla visura CRIF, eseguite prima dell'appostazione delle posizioni a sofferenza;

- l'intermediario ha comunque provveduto alla cancellazione delle segnalazioni dei ritardi di pagamento, lasciando segnalato il solo stato di “sofferenza”;

- in ordine al permanere dello stato di sofferenza, la ricorrente non ha effettuato contestazioni in merito al profilo sostanziale delle segnalazioni né ha dedotto l'eventuale pagamento dei mutui dai cui sono scaturite le segnalazioni (che al 30.6.2023 presentavano più di 10 rate di ritardo), limitandosi a riferire l'intenzione di voler ripianare il debito senza alcuna evidenza sul punto.

6. Per quanto precede, risulta – evidentemente – legittimamente mantenuta la segnalazione a sofferenza, mentre la richiesta di cancellazione delle segnalazioni per i ritardi ha già trovato soddisfazione nella condotta volontariamente posta in essere da parte resistente, la quale, pro bono pacis, ha comunque provveduto alla cancellazione.

7. Ne consegue, pertanto, che, respinta ogni altra domanda, deve essere dichiarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere, salva la necessità di restituzione (da parte della resistente, e ove non già avvenuta) della somma di euro 20,00 versata dalla ricorrente per spese di procedura.

P.Q.M.

Respinta ogni altra domanda, il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere.

IL PRESIDENTE